

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppero in agricultura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI INDENNIZZI PER LE IMPRESE AGRICOLE RICADENTI NELLE AREE DELIMITATE. COMPENSAZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLE GELATE VERIFICATE NEL MESE DI MARZO 2020.

Allegato alla determinazione n _____ del _____

INDICE

Sommario

| | |
|--|----|
| 1. OBIETTIVI GENERALI | 3 |
| 2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI | 3 |
| 3. PORTATA FINANZIARIA | 4 |
| 4. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE | 4 |
| 5. AMBITO TERRITORIALE DELL'INTERVENTO | 4 |
| 6. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'INDENNIZZO | 4 |
| 7. INTENSITÀ DELL'INDENNIZZO | 6 |
| 8. INTERVENTI FINANZIABILI | 7 |
| 9. MOTIVI DI ESCLUSIONE | 8 |
| 10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INDENNIZZO | 8 |
| 11. MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ | 10 |
| 12. STRUTTURA E LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE DI INDENNIZZO | 10 |
| 13. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI | 12 |
| 14. MODALITÀ DI PAGAMENTO | 13 |
| 15. RINUNCIA | 13 |
| 16. RICORSI | 13 |
| 17. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 | 14 |
| 18. PUBBLICITÀ DEL BANDO | 16 |
| 19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 17 |
| 20. INFORMAZIONI | 17 |
| 21. DISPOSIZIONI FINALI | 17 |
| 22. TERMINI DEL PROCEDIMENTO | 17 |

1. OBIETTIVI GENERALI

L'intervento di cui al presente bando è finalizzato a indennizzare i danni causati alle piccole e medie imprese (PMI), attive nella produzione agricola primaria, ricadenti nelle aree delimitate dalla D.G.R. n. 64/51 del 18.12.2020 per le gelate occorse nel mese di Marzo 2020.

Nello specifico, detto intervento si propone di favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva delle sopraccitate imprese che abbiano subito un danno dall'evento summenzionato alle coltivazioni di uva da vino, orticole in pieno campo e in serra, oliveti, agrumi, frutteti, patata, leguminose da granella, frumento duro, erbai di leguminose da foraggio, orzo e prati avvicendati, frutta a guscio, fiori e piante ornamentali e coltivazioni di piante officinali.

Al momento della pubblicazione del presente bando la coltivazione dell'uva da tavola è esclusa dall'elenco delle colture danneggiate; tuttavia, è possibile segnalare nel modulo di domanda l'eventuale danneggiamento alla detta coltura, in attesa di eventuali nuovi provvedimenti che potrebbero includerla.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25.06.2014**, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (UE) n. 1857/2006.
- **D. Lgs. 102/2004** – *“Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38”* e ss.mm. ii.
- **Legge Regionale del 22.11.2021, n. 17** - (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) **Art. 37** – *“Modifiche alla competenza dell'Agenzia LAORE e alla legge regionale n. 13 del 2006 in materia di funzioni regionali in agricoltura”*.
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/51 del 18.12.2020**– *“Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica delle gelate verificatesi nel mese di marzo 2020 nel territorio della Regione Sardegna, delimitazione territoriale dell'evento e stanziamento sull'esercizio finanziario corrente”*.
- **Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/51 del 18.12.2020** – Delimitazione danni gelata marzo 2020.
- **Decreto n. 473 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - DecA 6 del 09.02.2021**. *“Deliberazione n.64/51 del 18.12.2020. Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica delle gelate verificatesi nel mese di marzo 2020 nel territorio della Regione Sardegna. Danni alle produzioni agricole. Approvazione del disciplinare di attuazione”*.
- **Allegato al Decreto n. 473 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - DecA 6 del 09.02.2021** *“Deliberazione n.64/51 del 18.12.2020. Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica delle gelate verificatesi nel mese di marzo 2020 nel territorio della Regione Sardegna. Danni alle produzioni agricole. Disciplinare di attuazione”*.
- **Decreto n. 2199 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - DecA 44 del 06.07.2022** – *“DELIBERAZIONE n. 64/51 DEL 18.12.2020 – Decreto dell'Assessorato*

*dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 473 DecA 6 del 09.02.2021 – Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica delle gelate verificatesi nel mese di marzo 2020 nel territorio della Regione Sardegna. Danni alle produzioni agricole. **Rettifica** al disciplinare di attuazione allegato al Decreto dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 473, DecA 6 del 09.02.2021”.*

3. PORTATA FINANZIARIA

La disponibilità finanziaria del presente intervento ammonta complessivamente ad Euro 2.420.000,00, imputati al Cap. SC06.0976 - Conto Competenze - Missione 16 - Programma 1 - Titolo 1 - del bilancio della Regione Sardegna per l'anno 2020.

La suddetta somma è stata trasferita all'Agenzia Laore Sardegna e dalla stessa imputata all'esercizio 2023 - Titolo 1 - Missione 16 - Programma 1 - Macro 104 - IV Livello PCFU.1.04.03.99.000 - Capitolo SC93.0414 - CdR 00.16.01.09.

4. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

L'Agenzia Laore Sardegna è responsabile della gestione dell'intervento ai sensi della L.R. del 08.08.2006, n. 13 (*Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura*), così come modificata dall'art. 37 della L.R. del 22.11.2021, n. 17 (*Disposizioni di carattere istituzionale - finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale*) che definisce il ruolo e le competenze dell'Agenzia stessa, e della D.G.R. n. 64/51 del 18.12.2020 e ss.mm.ii..

5. AMBITO TERRITORIALE DELL'INTERVENTO.

L'indennizzo è destinato alle imprese ubicate nei territori interessati dall'evento oggetto del presente bando, così come individuati nella delimitazione territoriale delle superfici danneggiate approvata ed allegata alla D.G.R. n. 64/51 del 18.12.2020.

6. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'INDENNIZZO

Ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare di Attuazione, approvato con Decreto dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 473 - DecA 6 del 09.02.2021 e rettificato con Decreto del medesimo Assessorato n. 2199 - DecA 44 del 06.07.2022, l'indennizzo sarà riconosciuto alle **Piccole Medie Imprese (PMI)**, così come definite nell'allegato I, Reg. (UE) 702/2014, attive nel settore della produzione agricola primaria e aventi sede operativa in Sardegna, condotte da imprenditori agricoli (ai sensi dell'art. 2135 c.c.) **che possiedano**, altresì, **i seguenti requisiti**:

1. essere iscritte e attive nel Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio in data antecedente all'evento, alla data di presentazione della domanda di contributo e fino all' eventuale erogazione dell'indennizzo o alla conclusione del procedimento, ovvero essere esentate da detta iscrizione, ai sensi dell'art. 2, c. 3, L. 77/1997 (volume di affari annuo inferiore a Euro 7.000,00);
2. se subentranti in data successiva all'evento¹, essere iscritte e attive nel Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio alla data di presentazione della domanda di contributo e fino

¹ Specificare le modalità di acquisizione dell'azienda o parte di essa e gli estremi della registrazione dell'atto (ad esempio per cessione, acquisto, affitto, comodato, successione ereditaria, primo insediamento giovani imprenditori...). L'impresa deve inoltre essere in possesso della dichiarazione liberatoria del proprietario, detentore o imprenditore dei terreni all'epoca dell'evento, a favore del richiedente per la presentazione della domanda e per l'eventuale l'accreditamento dell'indennizzo.

all'eventuale erogazione dell'indennizzo o alla conclusione del procedimento, ovvero essere esentate da detta iscrizione, ai sensi dell'art. 2, c. 3, L. 77/1997 (volume di affari annuo inferiore a Euro 7.000,00);

3. essere iscritte all'Anagrafe Regionale delle imprese agricole (SIAN) e attive nella produzione agricola primaria al momento dell'evento, della presentazione della domanda e fino all'erogazione dell'indennizzo, ovvero alla conclusione del procedimento;
4. se subentranti in data successiva all'evento, essere iscritte all'Anagrafe Regionale delle imprese agricole (SIAN) e attive nella produzione agricola primaria al momento della presentazione della domanda e fino all'erogazione dell'indennizzo, ovvero alla conclusione del procedimento;
5. detenere il fascicolo aziendale presso il SIAN, ex art. 4, D.M del. 12.01.2015, n. 162, all'interno del quale siano dichiarate, per il periodo interessato dall'evento calamitoso, le superfici e le colture oggetto della richiesta di indennizzo; si precisa che il fascicolo dovrà essere aggiornato al 2023 e che, in difetto, non sarà possibile proseguire con la compilazione della domanda
6. ricadere nei Comuni e Fogli catastali danneggiati individuati nella delimitazione territoriale allegata alla D.G.R. n. 64/51 del 18.12.2021;
7. aver subito danni alle colture in conseguenza dell'evento.
8. aver subito, a causa dalla calamità oggetto del presente bando, una riduzione del volume d'affari² nell'anno della calamità uguale o superiore al 30% rispetto a quello medio annuo, calcolato sulla base del triennio o del quinquennio precedente rispetto al 2020 (anno dell'evento). Non è ammissibile un calo di volume d'affari dovuto esclusivamente alla riduzione della superficie coltivata nell'anno della calamità rispetto alla media degli anni di riferimento; si considera fisiologica e, pertanto, irrilevante un'eventuale variazione nella misura massima del 10%, in aumento o in diminuzione, della superficie coltivata.
Nell'ipotesi in cui, nell'anno dell'evento, la superficie coltivata abbia subito una variazione maggiore del 10%, rispetto alla superficie mediamente coltivata nel triennio o quinquennio precedente, il volume d'affari verrà ricalcolato proporzionalmente.
Si precisa che per le imprese agricole con indirizzo produttivo misto (agro-zootecnico) dal calcolo del volume d'affari complessivo dovranno essere escluse le produzioni zootecniche.
Le imprese ad esclusivo indirizzo produttivo zootecnico, le cui produzioni foraggere sono interamente utilizzate per soddisfare i fabbisogni alimentari delle stesse, devono aver subito - nell'anno dell'evento - un aumento dei costi di approvvigionamento alimentare pari o superiore al 30% della media di quelli sostenuti negli anni precedenti; detti costi dovranno essere determinati sulla base della sommatoria degli importi delle fatture di acquisto relative agli anni considerati.
La percentuale della variazione dei suddetti costi verrà ricalcolata proporzionalmente qualora la superficie investita in colture foraggere e la consistenza zootecnica (espressa in UBA) abbiano subito una variazione maggiore del 10%.
9. se subentranti in data successiva all'evento, il volume d'affari da riportare sul modulo di domanda dovrà essere quello dichiarato dall'impresa cedente;

² Per volume d'affari si intende: 1) per le imprese in regime IVA ordinario il valore del rigo VE50 del quadro VE della dichiarazione annuale IVA; 2) per le imprese in regime IVA forfettario il valore riportato al rigo LM22 colonna 3 del quadro LM della dichiarazione dei redditi ; 3) per le imprese in regime IVA semplificato il valore riportato al rigo RG28 colonna 2 del quadro RG della dichiarazione dei redditi ; 4) per le imprese in regime di esonero IVA con fatturato inferiore ai 7.000 euro il valore della sommatoria delle autofatture rilasciate dagli acquirenti. Per tutte e quattro le tipologie di regime il dato da inserire deve essere relativo a ciascuno degli anni d'imposta 2020 - 2019 - 2018 - 2017 ed eventualmente 2016 e 2015.

10. essere in possesso di posizione contributiva alla data di presentazione della domanda, presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) o altro istituto analogo, ovvero rientrare nei casi di esonero dall'iscrizione alla previdenza obbligatoria;
11. essere in regola con gli obblighi previdenziali al momento della erogazione del contributo; in difetto verrà attivata la procedura dell'intervento sostitutivo, previa comunicazione al richiedente;
12. non ricadere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67, c. 8, D. Lgs. n. 159/2011³, oltre all'insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto;
13. non ricadere nella condizione di impresa in difficoltà, come definita dagli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, e/o in quelle destinatarie di un ordine di recupero pendente di un indennizzo illegittimo e incompatibile con il mercato interno;
14. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
15. i rappresentanti legali, gli amministratori e i garanti, nonché gli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, non devono rientrare nelle ipotesi previste dall'art. 14⁴, L.R.11.04.2016, n. 5, né risultare debitori nei confronti delle amministrazioni del sistema Regione o delle loro società controllate e partecipate le quali possano vantare nei loro confronti titoli esecutivi o altri titoli idonei alla riscossione coattiva; nell'ipotesi in cui si riscontrino dette situazioni debitorie l'amministrazione procederà all'attivazione dell'istituto dell'intervento sostitutivo, previa comunicazione al richiedente.
Si precisa che i debitori già dichiarati insolventi, ai sensi della D.G.R. n.38/11 del 30.09.2014, sono esclusi dalla concessione di ulteriori provvidenze, agevolazioni o vantaggi, comunque denominati;
16. per i produttori di uva da vino si provvederà alla verifica del rispetto dell'obbligo alla presentazione della dichiarazione di vendemmia di cui al regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, così come disciplinata dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 ottobre 2015, n. 5811 e, per la campagna vitivinicola 2019/2020, dalla Circolare n. 71032 del 13 settembre 2019 - AGEA. Laddove fosse accertata la mancata presentazione della predetta dichiarazione non si darà corso al pagamento dell'indennizzo.

7. INTENSITÀ DELL'INDENNIZZO

L'intensità dell'indennizzo è fissata, ai sensi dell'art. 25, par. 10, Reg. (UE) n. 702/2014, nella misura dell'80% dei costi ammessi per compensare le perdite di reddito causate dalla distruzione delle produzioni; tale percentuale è elevata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali⁵.

Dagli importi ammissibili saranno dedotti gli eventuali altri pagamenti ricevuti dall'impresa richiedente (o

³ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

⁴ Così come modificato dall'art. 6 della L.R. n. 16 del 11.08.2021 "Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023 ai sensi dell'articolo 50, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie".

⁵ vedi l'allegato 3 - tabella - art. 32, lett. B, Reg. (UE) 1305/2013.

cedente in caso di subentro) a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione Europea o in virtù di polizze assicurative relative agli stessi danni indennizzabili.

L'intensità dell'indennizzo sarà proporzionalmente ridotta tra gli aventi diritto nell'ipotesi in cui le risorse finanziarie complessivamente disponibili, così come individuate nell'art. 3 del presente bando, non consentano di ristorare integralmente il danno da questi subito; eventuali integrazioni dei contributi potranno essere disposte solo a seguito dell'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie.

Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 25, par. 9, Reg. (UE) n. 702/2014, gli indennizzi concessi saranno ridotti del 50%, salvo quando accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella Regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.

8. INTERVENTI FINANZIABILI

I danni indennizzabili sono quelli subiti come conseguenza diretta dell'evento oggetto del presente bando, così come previsto dalla D.G.R. n. 64/51 del 18.12.2020, dal Decreto n.473 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - DecA 6 del 09.02.2021 e dal Decreto n. 2199 del medesimo assessorato - DecA 44 del 06.07.2022 e rispettivi allegati.

L'intervento prevede la compensazione delle perdite di reddito dovute alla distruzione della produzione agricola che, a norma dell'art. 25, par. 6, Reg. (UE) n. 702/2014, è calcolata come segue:

PERDITA DI REDDITO= A-B

(A) la media del volume d'affari ottenuta nei tre anni precedenti l'avversità o la media del volume d'affari nei cinque anni precedenti l'avversità, escludendo in quest'ultimo caso il valore più basso e quello più elevato;

(B) il volume d'affari dell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica. Nel caso in cui il danno abbia interessato coltivazioni con ciclo produttivo che ricade a cavallo tra due anni (es. carciofo, agrumi, etc.) è possibile utilizzare la media del volume d'affari dell'anno della calamità e dell'anno successivo.

Il volume d'affari è quello dichiarato fiscalmente per ciascuno degli anni computati nell'operazione di sottrazione di cui sopra, al netto dei volumi d'affari riferibili alle produzioni zootecniche.

La perdita di reddito, così calcolata, può essere maggiorata dell'importo corrispondente ad ulteriori costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica; si precisa che da tale importo sono detratti i costi non sostenuti a causa della medesima avversità.

Le imprese ad esclusivo indirizzo produttivo zootecnico riporteranno nella lettera (A) la sommatoria degli importi delle fatture di acquisto dei soli alimenti extra-aziendali (mangimi e/o foraggi) riferita a ciascuno dei tre o cinque anni precedenti l'avversità, mentre nella lettera (B) la medesima sommatoria relativa all'anno dell'evento.

La compensazione delle maggiori spese sostenute potrà essere accordata soltanto qualora, nell'anno dell'evento, si sia verificato un aumento dei costi di approvvigionamento alimentare maggiore del 30%, rispetto alla media dei costi sostenuti negli anni precedenti.

Per le imprese subentranti in data successiva all'evento il volume d'affari da riportare sul modulo di domanda dovrà essere quello dichiarato dall'impresa cedente.

Si precisa che, in sede di effettuazione dei controlli previsti di cui al successivo punto 11, i danni dichiarati dovranno essere dimostrati mediante fatture e/o documenti contabili aventi forza probante equivalente.

9. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Dall'intervento sono escluse:

- le imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2, par. 1, punto (14), Reg. (UE) n. 702/2014, ad eccezione di quelle che sono diventate tali a causa delle perdite o dei danni connessi agli eventi calamitosi di cui al presente bando, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1, par. 6, lett. b) punto ii) del citato regolamento;
- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente di un indennizzo illegittimo e incompatibile con il mercato interno, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, par. 5, Reg. (UE) 702/2014;
- le imprese in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.
- i rappresentanti legali, gli amministratori e i garanti, nonché gli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, che rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 14⁶, L.R. del 11.04.2016, n. 5, sono esclusi dalla concessione di ulteriori provvidenze, agevolazioni o vantaggi, comunque denominati ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n.38/11 del 30.09.2014.

10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INDENNIZZO

Le imprese interessate potranno presentare domanda d'indennizzo per i danni causati dall'evento, descritto e delimitato con D.G.R. 64/51 del 18.12.2020, alle colture indicate nell'art. 1 del presente bando.

La domanda dovrà essere presentata all'Agenzia Laore Sardegna – Servizio indennizzi in agricoltura per calamità naturali, esclusivamente mediante la procedura telematica resa disponibile all'indirizzo: <https://siar-bandi.regione.sardegna.it>, dal soggetto interessato, personalmente o mediante delega ai Centri di Assistenza Agricola o a liberi professionisti con le modalità di seguito precisate.

Per l'accesso alla piattaforma informatica è necessario essere in possesso di uno dei seguenti mezzi di autenticazione:

- Identità Digitale SPID di livello 2;
- carta d'identità Elettronica (CIE);
- carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per la sottoscrizione e trasmissione della domanda, il soggetto firmatario, rappresentante legale dell'impresa, dovrà essere in possesso di firma digitale in corso di validità.

Fermo quanto sopra, si precisa che i Centri di Assistenza Agricola e i liberi professionisti, muniti di apposita delega depositata nel SIAN, potranno procedere per conto dei soggetti interessati alla compilazione e all'inoltro della domanda di contributo, ma non alla firma della stessa che, si sottolinea, deve essere firmata digitalmente dal soggetto interessato.

⁶ Così come modificato dall'art. 6 della L.R. n. 16 del 11.08.2021 "Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023 ai sensi dell'articolo 50, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie".

La compilazione delle domande sarà possibile a partire dalle ore 12:00 del 14.04.2023 e sino alle ore 12:00 del 15.05.2023.

Tali termini potranno essere posticipati e/o prorogati **esclusivamente** in caso di necessità derivanti da eventuali malfunzionamenti della piattaforma, di cui verrà data tempestiva comunicazione nel sito istituzionale.

Al di fuori dei termini indicati, la piattaforma inibirà automaticamente sia la compilazione che la trasmissione delle domande, ancorché siano state parzialmente o completamente compilate.

La compilazione della domanda d'indennizzo sarà agevolata dal sistema informatico che, in funzione del CUUA (Codice Fiscale e/o P. IVA) inserito, riporterà in domanda:

- I dati anagrafici e l'IBAN acquisiti dal fascicolo aziendale SIAN;
- l'elenco delle colture indennizzabili praticate nel corso dell'anno nel quale si è verificato l'evento calamitoso, ricadenti nel comune e nel foglio catastale presso il quale opera l'azienda richiedente; **sarà cura del richiedente selezionare tra le colture proposte dal sistema quella/e realmente danneggiata/e dall'evento.**
- superficie totale aziendale media coltivata nel triennio precedente all'evento;
- superficie totale aziendale coltivata nell'anno dell'avversità;
- l'eventuale presenza di vincoli naturali significativi relativi al comune nel quale si è verificato l'evento.

Il sistema non consentirà di completare la domanda qualora, per il CUUA indicato, non sia presente nel SIAN un fascicolo aziendale o lo stesso risulti chiuso.

Le imprese subentranti in data successiva all'evento dovranno specificare le modalità di acquisizione, totale o parziale, dell'azienda (cessione, acquisto, affitto, comodato, successione ereditaria, primo insediamento giovani imprenditori, etc.) nonché gli **estremi della registrazione dell'atto.**

Il richiedente dovrà completare la domanda d'indennizzo contrassegnando le dichiarazioni previste e successivamente, per finalizzare la trasmissione della stessa, dovrà:

- validare la domanda e scaricarla sul proprio PC in formato PDF;
- sottoscrivere la suddetta domanda con firma digitale del titolare o legale rappresentante;
- caricare sulla piattaforma la domanda firmata digitalmente;
- trasmettere la domanda firmata digitalmente utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità della piattaforma che si attiverà all'atto del caricamento di quest'ultima.

Al momento della trasmissione, il sistema attribuirà automaticamente alla domanda un codice univoco (codice domanda), nonché la data e l'ora di trasmissione telematica; il soggetto richiedente, previa verifica della corretta trasmissione della domanda, potrà stampare la ricevuta di avvenuta trasmissione contenente gli elementi summenzionati.

Le pratiche così trasmesse saranno protocollate dall'Agenzia Laore Sardegna la quale, successivamente, trasmetterà, all'indirizzo PEC indicato nel fascicolo aziendale SIAN, una nota di avvenuta protocollazione con l'indicazione degli estremi di protocollo attribuiti alla domanda.

Si precisa che:

- saranno ammesse esclusivamente le domande d'indennizzo pervenute mediante il sistema informatico, firmate digitalmente dal richiedente e trasmesse mediante la piattaforma informatica;

- le domande parzialmente compilate non potranno accedere al processo di trasmissione telematica e non saranno acquisite dal sistema;
- le domande inviate mediante mezzi diversi dalla piattaforma informatica non saranno ammesse.

Qualora un soggetto richiedente dovesse inviare più domande d'indennizzo, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini di scadenza del bando la quale annullerà e sostituirà automaticamente quella/e precedentemente inviata/e.

Ogni successiva comunicazione e trasmissione documentale all'Agenzia Laore, nell'ambito del procedimento, sarà possibile esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

Il rispetto dei termini di presentazione della domanda di indennizzo rimane ad esclusiva cura degli interessati, non essendo in alcun modo l'Agenzia Laore responsabile di qualsivoglia ritardo rispetto ai termini fissati.

La guida alla compilazione e trasmissione della domanda di indennizzo sarà pubblicata, prima dell'apertura dei termini per la presentazione della stessa, tra la documentazione del relativo bando.

11.MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ

La domanda di indennizzo sarà considerata non ricevibile nei seguenti casi:

- a) presentata con modalità diverse da quelle indicate nell'art. 10 del presente Bando;
- b) sottoscritta da persona diversa rispetto al titolare o al rappresentante legale dell'azienda;
- c) non sottoscritta o sottoscritta in maniera diversa rispetto a quanto previsto dal presente Bando;
- d) pervenute prima della data e dell'ora di decorrenza dei termini per la presentazione della domanda ovvero successivamente alla data e all'ora di scadenza del Bando;
- e) prive degli elementi essenziali ai fini della quantificazione/attestazione dei danni subiti.

Nei casi sopra individuati, così come nell'ipotesi di decorso infruttuoso del termine assegnato per la regolarizzazione di cui al successivo art. 12, l'irricevibilità dovrà considerarsi assoluta e, pertanto, non sanabile; in dette ipotesi l'Agenzia Laore Sardegna procederà a dichiarare l'irricevibilità della domanda.

In tutti gli altri casi, invece, l'Agenzia avrà l'obbligo di richiedere la regolarizzazione della pratica secondo quanto meglio precisato nell'articolo successivo.

12.ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE DI INDENNIZZO

L'amministrazione procedente si riserva di comunicare l'avvio del procedimento e ogni altro atto all'uopo necessario mediante comunicazione/avviso sul sito istituzionale dell'agenzia - www.sardegnaagricoltura.it - nell'ipotesi in cui la comunicazione personale risulti eccessivamente gravosa in ragione dell'elevato numero di domande che dovessero alla stessa pervenire.

L'istruttoria è avviata entro 10 giorni dalla data di scadenza del bando, termine necessario per l'individuazione dei Responsabili del procedimento e degli istruttori.

Le domande di indennizzo saranno sottoposte ad un primo controllo teso a verificarne la ricevibilità, ai sensi dell'art. 11 del presente Bando.

Su tutte le domande ricevibili, l'Agenzia Laore Sardegna provvederà a verificarne la completezza e ad accertare le condizioni di ammissibilità della richiesta d'indennizzo.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, saranno oggetto dei suddetti controlli i seguenti aspetti:

- la correttezza e completezza documentale;
- la coerenza della domanda con la segnalazione dei danni e/o con le risultanze degli accertamenti in campo eseguiti dai tecnici dell'Agenzia Laore Sardegna subito dopo l'evento nei territori interessati, tenendo conto della delimitazione territoriale operata con la D.G.R. 64/51 del 18.12.2020;
- la rispondenza, per quanto possibile, dei dati e delle dichiarazioni con le informazioni ottenute presso banche dati di altre amministrazioni, anche a seguito dei controlli incrociati;
- la corresponsione di altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite per il medesimo evento, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali, dell'Unione Europea o in virtù di polizze assicurative relative ai medesimi danni, al fine delle necessarie riduzioni del contributo;
- la regolarità contributiva aziendale, ai sensi della normativa vigente;
- la compatibilità della domanda con la normativa vigente in materia di aiuti di stato;
- l'assenza di motivi di esclusione di cui al precedente art. 9.

La verifica dei requisiti di ammissibilità è effettuata sulla base delle autodichiarazioni.

Qualora, fuori dai casi previsti dal sopraccitato art. 11, l'istanza risultasse incompleta ovvero contenente documentazione non compilata correttamente, l'Ufficio istruttore dovrà provvedere, sulla base della situazione concreta, all'invio della richiesta d'integrazione documentale ovvero del preavviso di rigetto assegnando un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi per consentire l'integrazione della documentazione mancante o l'invio di controdeduzioni; decorso inutilmente detto termine la domanda sarà dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata.

Viene ammessa, entro i termini di scadenza della presentazione delle domande, la regolarizzazione di queste ultime, così come meglio esplicitato nel precedente art. 10.

La non sussistenza anche di un solo criterio di ammissibilità comporta l'esclusione della domanda dalle successive fasi del procedimento.

Gli istruttori incaricati redigeranno, a conclusione dell'istruttoria e per ogni singola pratica, la relazione istruttoria sulla base della quale i responsabili del procedimento formuleranno la proposta di adozione del provvedimento definitivo, di concessione o diniego dell'indennizzo, da parte del Dirigente competente; il provvedimento di concessione sarà adottato solo a seguito dell'adempimento degli obblighi di registrazione e verifica degli aiuti sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

La mancata consegna della documentazione richiesta o l'accertamento di false dichiarazioni comporterà l'esclusione dal regime di indennizzi o, se già erogati, il loro recupero.

Si sottolinea che per le concessioni di importo superiore a Euro 5.000,00 vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia o, qualora le stesse siano superiori a Euro 150.000,00, dell'informazione antimafia.

La comunicazione antimafia ha una validità di 6 (sei) mesi dalla data di acquisizione (art. 86, c. 1, D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.); l'informazione antimafia ha una validità di 12 (dodici) mesi dalla data di acquisizione, salvo che non siano intercorse modifiche dell'assetto societario o gestionale dell'impresa.

Il rilascio della comunicazione e dell'informazione antimafia avviene attraverso le modalità previste e disciplinate dal D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 88, D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA; qualora, dalla consultazione di quest'ultima, emergano elementi suscettibili di opportuni approfondimenti, il Prefetto dispone le

necessarie verifiche e rilascia la detta comunicazione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della consultazione di cui all'art 87, c. 1, del citato Decreto.

Decorso detto termine le amministrazioni interessate procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione ex art. 89, D. Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., e sotto condizione risolutiva.

Ai sensi dell'art. 92, D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA; qualora, dalla consultazione di quest'ultima, emergano elementi suscettibili di opportuni approfondimenti, il Prefetto dispone le necessarie verifiche nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della consultazione o, nei casi di particolare complessità e previa comunicazione all'amministrazione interessata, nei successivi 45 (quarantacinque) giorni. Decorso detto termine, ovvero immediatamente nei casi d'urgenza, i soggetti richiedenti procedono anche in assenza dell'informazione antimafia e sotto condizione risolutiva.

Si precisa che, nelle more del rilascio della sopradetta documentazione, il termine di conclusione del procedimento amministrativo deve intendersi sospeso.

La liquidazione dell'indennizzo avverrà solo dopo la verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove previsto dalla normativa vigente; nel caso in cui, invece, all'esito delle opportune verifiche dovessero risultare delle irregolarità contributive verrà attivata la procedura di intervento sostitutivo, così come previsto dall'art. 4, D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ii.

L'istruttoria si conclude con il provvedimento dirigenziale di concessione o diniego dell'indennizzo e con la pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna, www.sardegnaagricoltura.it, e nella sezione "Bandi" del sito www.regione.sardegna.it; detta pubblicazione assolve l'onere di comunicazione ai beneficiari, salvo la diversa e ulteriore comunicazione personale in caso di provvedimento di diniego totale o parziale.

Alla liquidazione si potrà provvedere anche mediante l'adozione di uno o più provvedimenti cumulativi.

13. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI

Le domande ricevute saranno soggette ad un controllo a campione pari al 5% del totale delle domande ritenute ammissibili, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti per l'emanazione del provvedimento di concessione.

Qualora dalle suddette operazioni scaturisca un risultato negativo per un numero di dichiarazioni superiore al 50%, oltre che in ogni altro caso in cui si ritenga opportuno e necessario, si incrementerà la percentuale di domande da sottoporre a controllo.

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive sarà, inoltre, effettuato ogni volta che sussistono ragionevoli dubbi sull'autenticità delle dichiarazioni, riscontrabili nei seguenti casi esemplificativi, ma non esaustivi:

- incoerenza palese tra le informazioni rese;
- inattendibilità evidente delle stesse;
- imprecisioni e/o omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali inidonei a consentire all'amministrazione procedente una valutazione adeguata;
- discrepanza delle dichiarazioni rese rispetto alle informazioni in possesso dell'amministrazione;

- lacunosità rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento;
- segnalazioni non anonime, puntuali e circostanziate, in merito alla presunta non veridicità delle dichiarazioni presentate all'amministrazione.

Nell'ambito del controllo a campione, il responsabile del procedimento incaricato, laddove ritenuto necessario, potrà esperire accertamenti, ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Si raccomanda al richiedente di conservare tutti i documenti utilizzati ai fini della compilazione della domanda (come, a titolo esemplificativo, fatture e/o documenti contabili aventi forza probante equivalente) in quanto potrebbe esserne richiesta l'esibizione da parte del responsabile del procedimento.

La verifica sulle domande sottoposte al controllo a campione si baserà sulla documentazione contabile dell'azienda, da cui dovrà desumersi la riduzione del volume d'affari nei termini di cui al presente bando o un incremento dei costi aziendali rispetto al triennio precedente all'evento.

Nel caso vengano accertate false dichiarazioni, rese per negligenza grave, ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dal beneficio e all'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

14. MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'indennizzo sarà erogato, se dovuto, esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente, riconducibile all'impresa, dichiarato in domanda e sarà assoggettato alle ritenute di legge ove previsto.

Si precisa che, il conto corrente indicato nella domanda dovrà **necessariamente** corrispondere a quello o a quelli presente/i nel fascicolo aziendale e che, in difetto, non si potrà procedere all'erogazione del beneficio.

Nell'ipotesi in cui il sistema riporti automaticamente in domanda più codici IBAN, sarà cura del richiedente indicare, in fase di compilazione, quello corretto ai fini della liquidazione dell'indennizzo richiesto.

Non sono ammesse altre forme di corresponsione dell'indennizzo spettante.

15. RINUNCIA

Il beneficiario, qualora intenda rinunciare in tutto o in parte all'indennizzo richiesto, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia Laore Sardegna – Servizio Indennizzi in Agricoltura per Calamità Naturali al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

16. RICORSI

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Agenzia Laore Sardegna, entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla comunicazione del provvedimento;
- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono

impugnabili davanti al Giudice Ordinario sulla base delle norme stabilite dal Codice di procedura civile.

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Cagliari.

17. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13, Reg.(UE) 2016/679, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Agenzia Laore Sardegna.

Titolare del trattamento (art. 4, Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica in via Caprera, n. 8 – 09123 – Cagliari, C.F. 03122560927, *e-mail*: laoresardegna@agenzialaore.it, pec: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

Delegato dal Titolare del trattamento (art. 29, Reg. (UE) 2016/679).

Il Delegato al trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio Indennizzi in Agricoltura per Calamità Naturali.

I contatti di detto soggetto, a cui indirizzare qualsiasi richiesta circa il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia Laore Sardegna, sono:

Pec: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it - e-mail laoresardegna@agenzialaore.it

Responsabile del trattamento (art. 28, Reg. (UE) 2016/679).

Responsabile del trattamento è la Società Sardegna IT, P. IVA n. 03074520929 in persona del suo legale rapp.te pro tempore, Amministratore Delegato (di seguito anche "responsabile"), per l'esecuzione del contratto di affidamento del servizio di gestione dei procedimenti online attraverso la piattaforma SIAR

Responsabile della protezione dei dati (RDP o DPO) (art. 37, Regolamento (UE) 2016/679)

Il responsabile della protezione dei dati (RDP o DPO) è il Dott. Alessandro Inghilleri i cui contatti sono:

Pec: rpd@pec.regione.sardegna.it - e-mail: rpd@regione.sardegna.it- tel. 070 606 5735.

Finalità del trattamento.

I dati personali forniti sono necessari per lo svolgimento delle attività istruttorie dell'Agenzia Laore Sardegna e sono trattati per la concessione e l'erogazione degli indennizzi alle imprese agricole per compensare i danni causati dall'evento verificatosi nel mese di Marzo 2020 nelle aree delimitate con la Deliberazione della Giunta Regionale 64/51 del 18.12.2020.

I dati personali forniti, necessari per lo svolgimento delle attività di cui sopra, sono trattati per:

- finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative all'azienda, la presentazione di domanda d'intervento, di istanze per la richiesta di indennizzi, erogazione contributi, premi;
- accertamenti amministrativi;

- accertamenti in *loco* e gestione del contenzioso;
- adempimenti derivanti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente.

Modalità di trattamento e conservazione.

Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, Reg. (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, a opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, Reg. (UE) 2016/679.

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5, Reg. (UE) 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione.

Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In particolare, i dati dei beneficiari degli aiuti comunitari, nazionali e regionali vengono pubblicati nel sito *web* istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna e, altresì, possono essere trattati da organismi di *audit* e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali.

In funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, AGEA, ARGEA, Organismi di vigilanza, Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ed enti ad esso collegati, Regione Autonoma della Sardegna, Comuni, INPS etc., nonché alle competenti istituzioni dell'Unione Europea, all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Fra le informazioni personali trattate sono comprese anche quelle appartenenti alle "*categorie particolari di dati personali*" nonché quelli relativi a condanne penali e reati, ex artt. 9 e 10 del Reg. (UE) 2016/679.

Natura del conferimento dei dati personali trattati.

I dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione delle istanze devono essere forniti obbligatoriamente in quanto indispensabili per l'erogazione del relativo servizio richiesto e, comunque, per il raggiungimento delle finalità previste da norme giuridiche vincolanti.

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Agenzia Laore Sardegna l'impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per le quali tali dati sono necessari.

Tali dati sono anche sottoposti a verifiche tramite accessi a dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni.

Fra le informazioni personali trattate sono comprese anche quelle appartenenti alle "*categorie particolari di dati personali*" nonché quelli relativi a condanne penali e reati, ex artt. 9 e 10, Reg. (UE) 2016/679.

Ambiti particolari di trattamento.

L'invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio dell'Agenzia Laore Sardegna determina l'acquisizione dell'indirizzo e-mail o pec del mittente, nonché

degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione.

Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall'Agenzia Laore Sardegna per l'invio di comunicazioni attinenti ai propri compiti istituzionali.

Trasferimento dei dati personali.

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

L'Agenzia Laore Sardegna non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, par. 1 e 4, Reg. (UE) 2016/679.

Diritti dell'interessato.

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli artt. da 15 a 21, Reg. (UE) 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo all'autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

18.PUBBLICITÀ DEL BANDO

Il presente bando è pubblicato nella sezione "Bandi e gare" del sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna: www.sardegnaagricoltura.it.

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento per le attività di ricezione e conservazione delle domande, predisposizione degli elenchi di liquidazione degli indennizzi, archiviazione delle istruttorie ed il monitoraggio dei processi, è il responsabile dell'Unità Organizzativa Istruttoria Amministrativa Aiuti Regionali per Calamità Naturali.

I Responsabili del procedimento per l'istruttoria amministrativa delle domande e il coordinamento delle attività istruttorie, sono gli incaricati delle Unità Organizzative Tematiche Territoriali, così come individuati da successivo provvedimento di cui verrà data pubblicità nel sito istituzionale.

20. INFORMAZIONI

Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

21. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali ulteriori disposizioni impartite dall'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

22. TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 2, L. 241/90, il procedimento amministrativo in oggetto dovrà concludersi, entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di 10 giorni come indicato nell'art. 12 del presente bando, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Il summenzionato termine ha natura ordinatoria e, pertanto, permane in capo all'amministrazione il potere di concludere il procedimento anche successivamente allo spirare del detto termine.

I termini per la conclusione del procedimento possono, inoltre, essere sospesi e/o interrotti nelle ipotesi previste dalla normativa vigente tra cui quelle disciplinate dagli artt. 2, co. 7, 10 *bis*, 16, L. 241/90 e dall'art. 17, L.R. 24/2016.

Il Direttore del Servizio

Giuseppe Aresu